

BGE 96 II 27

Bundesgericht (BGE), 1970-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_96 II 27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_96%20II%2027)

FR: ATF 96 II 27

IT: DTF 96 II 27

Regeste

Regeste Haftung einer Firma, die einen Kran lieferte, wegen mangelnder Instruktion ihres Monteurs (Art. 55 Abs. 1 OR).

Erwägungen

E. 1

Carlo Ferrari ha diretto e in parte eseguito il montaggio della gru in corso Elvezia, a Lugano, nella sua qualità di dipendente della ditta convenuta. La relativa circostanza non è controversa, come non è più controversa la responsabilità di Ferrari per atto illecito nei confronti di Pedrioli. Resta pertanto solo da stabilire se nei confronti di quest'ultimo, e in virtù dell'art. 55 CO, risponda pure la convenuta. Secondo detta norma, il datore di lavoro è responsabile del danno cagionato dai suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze conferite ai medesimi. Egli risponde in via causale, e quindi indipendentemente da colpa; può liberarsi dalla sua responsabilità solo dimostrando di aver usato ogni diligenza per prevenire il danno o dimostrando che questo si sarebbe anche in tal caso verificato. Al riguardo la giurisprudenza ha posto esigenze severe, tanto più rigorose, in quanto dal modo di esecuzione del compito affidato può dipendere la sicurezza e la incolumità delle persone (RU 42 II 366, OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht vol. II 1 p. 158). Il datore di lavoro deve dimostrare di aver usato ogni cura nella scelta e nell'istruzione del proprio dipendente, nonchè nel prendere le necessarie misure di sicurezza (RU 90 II 90 c, 91 I 239 consid. 3).

E. 2

Secondo la Corte cantonale, la ditta Troisi ha provato, in modo convincente, di aver usato ogni cura nella scelta del montatore Ferrari, definito di indubbia preparazione professionale ed esperienza. Nella risposta al ricorso, Pedrioli espone dei dubbi a tale riguardo, riferendosi particolarmente ai frequenti cambiamenti di posto che il suddetto avrebbe effettuato negli BGE 96 II 27 S. 32 ultimi anni. Ora, a prescindere dal fatto che dagli accertamenti cantonali non risulta la relativa circostanza nè, tantomeno, i motivi di detti cambiamenti, non vi è motivo di distanziarsi dal giudizio cantonale. È infatti pacifico che Ferrari aveva seguito una scuola professionale di attrezzista meccanico; è inoltre pacifico che il medesimo non era alle sue prime esperienze nel montaggio delle gru, in particolare di quelle della ditta Troisi. In condizioni normali, questa poteva quindi fare affidamento sul suo dipendente per il montaggio della gru fornita all'impresa Garzoni.

E. 3

Come fatto rilevare nel ricorso, il contrappeso non è stato fornito dalla ditta Troisi, ma è stato costruito a Lugano dall'impresa Garzoni. La relativa circostanza è deducibile dalla perizia Addor, alla quale la Corte cantonale ha fatto espresso riferimento, dichiarandola

"pressochè incontestata". La limitazione data dal "pressochè" non può certamente riferirsi alla suesposta circostanza, dal momento che in proposito la controparte non ha mai sollevato alcuna contestazione. La Corte cantonale ha anche esplicitamente accertato che il contrappeso era stato costruito in modo "difforme" dalle prescrizioni della ditta Troisi ed ha precisato in che consisteva tale difformità. L'impugnazione della ricorrente nel senso che, trascurando detto determinante accertamento, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 8 CC è pertanto destituita di fondamento.

E. 4

In questa sede, la parte Pedrioli ha anzi esplicitamente ammesso che il contrappeso era stato costruito dall'impresa Garzoni, ma essa ravvisa nell'uso del mezzo difettoso, anche una negligenza in custodiendo della ditta Troisi. In realtà, e secondo quanto risulta dagli atti, la ditta fornitrice aveva dato all'impresa Garzoni delle corrette indicazioni di come il contrappeso doveva essere eseguito; aveva in particolare indicato che questo doveva essere fissato da un secondo perno, il quale avrebbe impedito alle lastre di dissesarsi, e quindi evitato le successive difficoltà nell'introduzione delle sbarre di ferro. Invece la questione di sapere, se la convenuta abbia una responsabilità nel fatto che Ferrari ha accettato di montare un contrappeso costruito in modo difforme dalle disposizioni prestabilite, concerne la cura in istruendo. La ricorrente pretende di aver soddisfatto anche a questa esigenza affidando l'esecuzione del montaggio del contrappeso ad un montatore specializzato e sperimentato quale era Ferrari. BGE 96 II 27 S. 33 In proposito essa si riferisce ad una sentenza del Tribunale federale concernente l'esercizio di un aratro mosso da un argano elettrico (RU 77 II 313). In concreto trattasi tuttavia di una fattispecie essenzialmente diversa. Il sollevamento e la fissazione di blocchi di cemento del peso complessivo di ql 21, necessitanti l'aiuto di due operai sul controbraccio, all'altezza di 6/7 metri dal suolo, presentava ben altri pericoli e complicazioni di carattere tecnico. La convenuta si sarebbe potuta esimere da particolari istruzioni, al massimo, se avesse fornito essa medesima anche il contrappeso. Se tale fosse stato il caso o se i blocchi di cemento fossero stati fissati con due bolloni, come previsto nel disegno fornito alla impresa Garzoni, non si vede infatti di quali istruzioni della ditta convenuta il montatore qualificato avrebbe necessitato. Il secondo bollone avrebbe impedito alle lastre di ruotare sul primo, di modo che, i fori rimanendo perfettamente corrispondenti, le sbarre di ferro avrebbero potuto essere introdotte senza difficoltà. Ma la convenuta, sapendo che il contrappeso era eseguito dall'impresa Garzoni, doveva prevedere la possibilità di un'esecuzione difettosa del suo disegno e, conseguentemente, rendersi conto che, in tal caso, il montaggio eseguito in condizioni anormali poteva presentare difficoltà, per le quali il montatore non era preparato. Essa doveva perciò indicare al suo dipendente come comportarsi: rifiutare l'esecuzione del montaggio o chiedere istruzioni speciali alla direzione della ditta; o, perlomeno - come fatto rilevare dalla Corte cantonale - renderlo attento della pericolosità dell'operazione nell'azionare l'argano elettrico. Doveva segnatamente fargli presenti le conseguenze - non facilmente intuibili per un montatore - di ulteriori strappi mediante l'argano elettrico, quando il contrappeso fosse già fissato al controbraccio. Si deve anche ammettere che, nell'ordine normale delle cose, dette istruzioni avrebbero evitato l'infortunio. Dal momento che il montaggio del contrappeso non è avvenuto nelle condizioni normali, per le quali Ferrari era preparato, la convenuta poteva liberarsi dalla sua responsabilità, a'sensi dell'art. 55 CO, solo dimostrando di aver dato le necessarie istruzioni. Per l'ammissione della petizione è sufficiente stabilire che tale prova non è stata fornita.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.